



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 128 del 22/06/2001

Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 201 del 20/11/2002

CAPO I PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI

Art. 1 Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito il Difensore Civico della Provincia di Roma in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dello Statuto provinciale.

2. I requisiti soggettivi, le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Difensore Civico. Il suo mandato può essere confermato solo una volta. (*)

4. La Provincia provvede a dare la più ampia informazione circa l'istituzione del Difensore Civico, i compiti ad esso assegnati, l'organizzazione e le modalità di accesso al suo Ufficio.

Art. 2 Funzioni

1. Il Difensore Civico, a garanzia e a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, singoli o associati, degli stranieri e apolidi, vigila affinché l'attività dell'Amministrazione Provinciale, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, nonché dei soggetti che erogano servizi pubblici di interesse della Provincia, si svolga nel pieno rispetto dei principi della legalità, imparzialità, buon andamento e pari opportunità e sia improntata a criteri di correttezza, trasparenza ed equità.

2. Il Difensore Civico interviene nei confronti di atti, fatti e comportamenti che, a causa di abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di uffici e servizi, violino o compromettano i diritti e gli interessi dei soggetti di cui al comma 1.

3. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

4. In ogni atto dell'Amministrazione Provinciale notificato ai soggetti interessati deve essere indicata la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico.

(*) La deliberazione C.P. n. 238 del 18/2/2008 "Modifiche Statuto" ha modificato l'art. 90 dello Statuto nel seguente modo: "Il Difensore Civico, il cui mandato dura 5 anni, è rieleggibile per un massimo di tre volte consecutive. Resta comunque in carica fino alla nomina del successore".

CAPO II

ELEZIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale. Deve possedere comprovata esperienza e competenza nel campo della tutela dei diritti, riconosciute doti di proibità e di onestà di giudizio, capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni, imparzialità ed indipendenza. Tali requisiti devono essere documentati con appositi curricula allegati all'atto di presentazione della candidatura.

Art. 4

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - a. i Membri del Parlamento europeo o nazionale, dei Consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, i Membri del Governo, delle Giunte regionali, provinciali e comunali e coloro che siano cessati da tali cariche da un periodo inferiore a cinque anni
 - b. candidati, ancorché non eletti, nelle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale, dei Consigli della Regione Lazio, della Provincia di Roma e dei Comuni della provincia;
 - c. i componenti del Comitato regionale di controllo del Lazio e delle sue sezioni e coloro che siano cessati da tali cariche da un periodo inferiore a cinque anni;
 - d. i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Roma, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, nonché dei soggetti che erogano servizi pubblici di interesse della Provincia, nonché i dipendenti degli enti locali della provincia;
 - e. coloro che ricoprano cariche in organismi direttivi di partiti politici e di organizzazioni sindacali, imprenditoriali o di categoria economica;
 - f. i titolari, amministratori o dirigenti di imprese che abbiano o abbiano mantenuto, nei cinque anni antecedenti, rapporti di affari con la Provincia o abbiano ricevuto da essa sovvenzioni a qualsiasi titolo;
 - g. i liberi professionisti che prestino o abbiano prestato negli ultimi cinque anni attività di consulenza presso l'amministrazione della Provincia;
 - h. i dipendenti di amministrazioni pubbliche, statali o regionali, che, per ragioni del loro ufficio, svolgano attività di controllo su atti o organi della Provincia;
 - i. i parenti ed affini entro il quarto grado del Presidente della Provincia, degli Assessori, dei Consiglieri e dei Dirigenti provinciali in servizio.

2. La carica del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato, con l'esercizio di attività commerciali e comunque con ogni altra attività in contrasto o anche potenzialmente configgente con gli interessi dell'Ente.

3. In caso di ineleggibilità o incompatibilità e per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure di legge previste per i consiglieri provinciali.

4. E' causa di decadenza l'accettazione di candidature per elezioni politiche o amministrative.

Art. 5 **Modalità di elezione**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora la suddetta maggioranza non sia raggiunta nelle prime quattro votazioni, potranno essere riaperti i termini per la presentazione delle candidature.

2. Le candidature per la elezione alla carica del Difensore Civico possono essere presentate:

a. da almeno 1000 elettori residenti nella Provincia; le relative sottoscrizioni sono autenticate a norma di legge e sono accompagnate dalla autocertificazione della qualità di elettore;

b. da associazioni o formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini, legalmente costituite da almeno un quinquennio e aventi almeno 500 soci; qualora i soci delle associazioni siano in numero inferiore a 1000 dovrà essere raccolto, ai sensi della precedente lettera a), un numero di sottoscrizioni pari a quelle necessarie a raggiungere un totale di 1000.

3. Una terna di candidati può essere presentata dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

4. Al fine di consentire ai soggetti di cui al comma precedente di avanzare candidature per la elezione alla carica del Difensore Civico il Presidente della Provincia emana uno specifico bando, predisponendo anche appositi moduli. Le candidature sono presentate all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Provincia che, avvalendosi del supporto dell'Ufficio del Difensore Civico, verifica la regolarità della presentazione delle candidature, anche per quanto riguarda i soggetti proponenti, l'esistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 e l'assenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 4.

5. Il Difensore Civico assume le sue funzioni a partire dalla data di accettazione dell'incarico, in seguito all'avvenuta elezione, comunicatagli dal Presidente della Provincia.

6. Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Provinciale è convocato per procedere all'elezione del nuovo Difensore Civico.

Art. 6 **Cessazione dalla carica**

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
 - a. alla nomina del nuovo Difensore Civico dopo la scadenza del mandato quinquennale;
 - b. per dimissioni, morte o impedimento grave;
 - c. per sopravvenute condizioni di ineleggibilità o incompatibilità non rimosse nel termine assegnato dal Consiglio provinciale;
 - d. quando il Consiglio Provinciale deliberi la revoca con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Provinciale, successiva al verificarsi delle cause di cessazione e all'espletamento delle procedure per la presentazione delle candidature di cui all'art. 5.

Art. 7 **Revoca**

1. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Provinciale soltanto per gravi e reiterate violazioni di legge o per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

2. La mozione motivata, per le ragioni di cui al comma precedente, deve essere sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

3. La mozione di revoca deve essere presentata al Presidente del Consiglio il quale provvede a farla notificare al Difensore Civico. Questi deve presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. La mozione, previo giudizio di ammissibilità della Conferenza dei Capigruppo, viene successivamente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

4. Il Difensore Civico deve essere ascoltato dal Consiglio in seduta pubblica.

5. La mozione è approvata dal Consiglio, al termine del dibattito da teneri in seduta pubblica, con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 8
Indennità di carica

1. Al Difensore Civico è assegnato, con provvedimento deliberativo del Consiglio Provinciale, un compenso pari all'indennità di carica prevista per il Presidente del Consiglio.

CAPO III
POTERI E MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 9
Poteri

1. Il Difensore Civico, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, stranieri e apolidi, purchè legittimati, di propria iniziativa, può:

- a. chiedere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi;
- b. consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, salva la legittima opposizione del segreto di ufficio o professionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241: nessun rifiuto deve essere ammesso;
- c. quando la situazione lo richieda, il Difensore Civico può condurre inchieste, fare visite/o ispezioni sul posto con l'assistenza di esperti (Art. 25 risoluzione europea);
- d. intervenire presso il responsabile del procedimento o presso gli uffici per le necessarie verifiche, perché i procedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati; il Funzionario ed il Responsabile dell'Ufficio devono rendersi disponibili a rispondere al Difensore Civico nell'assolvimento della sua funzione: i rifiuti, gli ostacoli, i ritardi, così come ogni altra forma di ostruzionismo devono essere sanzionati da disposizioni specifiche ed appropriate (art. 26 risoluzione europea);
- e. suggerire all'Amministrazione l'adozione degli adempimenti ritenuti idonei a soddisfare l'istanza di tutela entro il termine previsto per il procedimento o entro un termine definito di comune accordo; se il soggetto competente non ritiene di accogliere, anche in parte, le richieste del Difensore Civico, deve comunicargli per iscritto gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali le sue osservazioni non sono state condivise;
- f. richiedere, nei casi più gravi, l'intervento degli Organi di indirizzo politico competenti;
- g. assumere i provvedimenti a seguito di ricorso ex. Art. 15 legge 24/11/2000 n. 340;
- h. assistere i cittadini nella predisposizione di atti di richiesta di revisione di atti amministrativi già emanati; alla richiesta i soggetti competenti sono tenuti a dare risposta nel termine di trenta giorni dal ricevimento; tale termine nei casi di maggiore complessità può essere interrotto una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni;

- i. segnalare agli Organi ed agli uffici competenti scorretti o illegittimi dei dipendenti nei confronti dei cittadini richiedendo loro, nei casi più gravi, l'attivazione dell'azione disciplinare, informandone contestualmente il Consiglio Provinciale. Tale richiesta può essere rivolta anche nei confronti del responsabile del procedimento o dell'ufficio e servizio che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni. L'apertura e l'esito del procedimento disciplinare sono comunicati al Difensore Civico e l'eventuale archiviazione, debitamente motivata, gli deve essere comunicata entro trenta giorni dalla richiesta;
- j. segnalare le disfunzioni nell'organizzazione degli uffici, con particolare riguardo per quelli aperti al pubblico.

Art. 10 Poteri

1. Il Difensore Civico, quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri Provinciali, esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio relative a:

- a. appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b. assunzione di personale, dotazione organica e relative variazioni;

2. I Consiglieri che intendono avvalersi della facoltà prevista dai precedenti a) e b) debbono presentare al Difensore Civico richiesta scritta e motivata con la precisa indicazione delle norme violate, entro il termine di scadenza di dieci giorni dall'affissione delle deliberazioni impugnate all'Albo Pretorio.

3. Il Difensore Civico esamina il provvedimento esclusivamente nei limiti delle illegittimità denunciate ed è tenuto a dare risposta scritta ai ricorrenti, sia che ritenga infondato il ricorso, sia che lo accolga; e ove ritenga che la deliberazione impugnata sia illegittima, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione scritta e motivata all'organo deliberante invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati.

4. Se l'Organo non ritiene di accogliere le osservazioni del Difensore Civico, la deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale.

Art. 11 Vigilanza su particolari settori dell'Amministrazione

1. Il Difensore Civico svolge, in particolare, i poteri di cui agli artt. 9 e 10 relativamente a quei settori dell'Amministrazione e a quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi ai cittadini, con particolare riguardo per le fasce più svantaggiate della popolazione residente nel territorio della Provincia, affinché questi svolgono la loro attività, non soltanto nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della

persona, ma anche con caratteristiche di sollecitudine ed umanità, per il perseguimento dei fini indicati nell'articolo 7 dello Statuto.

2. Il Difensore Civico, qualora rilevi gravi violazioni che ledano o compromettano i diritti e gli interessi dei soggetti di cui al comma 1, le segnalerà agli Organi competenti della Provincia, indicando gli eventuali rimedi per rimuoverle.

Art. 12

Funzioni in materia ambientale

1. In considerazione della particolare rilevanza riconosciuta dallo Statuto alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico ed a tutela dello specifico interesse ad esso relativo della popolazione residente nel territorio della Provincia, il Difensore Civico, con i poteri di cui agli artt. 9 e 10 segnala, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, le azioni ed omissioni, poste in essere da chiunque, che possano recare danno all'ambiente.

Art. 13

Modalità di esercizio e limiti al potere di intervento

1. L'intervento del Difensore Civico è gratuito e può essere richiesto, senza particolari formalità, anche se sia stato già proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo.

2. Il Difensore Civico comunica sempre al ricorrente l'esito del suo intervento, indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. Il Difensore Civico non può agire su richiesta dei Consiglieri Provinciali né su richiesta di soggetti legati da rapporti di lavoro dipendente con l'Amministrazione Provinciale per la tutela di posizioni connesse al rapporto di impiego.

4. Il Difensore Civico non può sostituirsi ad un funzionario nel compimento di attività dovuta, non può annullare o riformare atti amministrativi, non può irrogare sanzioni.

5. Il Difensore Civico non può rappresentare od assistere il cittadino in giudizio.

6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 14
Rapporti con gli Organi della Provincia

1. Il Difensore Civico non può esprimere apprezzamenti su atti o deliberazioni di indirizzo adottati dagli Organi della provincia.

2. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Provinciale, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente. Di tale relazione viene data ampia diffusione.

3. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono decidere l'audizione del Difensore Civico su questioni specifiche in particolare importanza; ove la richiesta sia del Difensore Civico l'audizione non può essere negata.

Art. 15
Rapporti con altri Difensori Civici

1. Al fine di realizzare un opportuno coordinamento dei relativi interventi il Difensore Civico Provinciale promuove incontri periodici con il Difensore Civico della Regione Lazio, con i Difensori Civici delle Province Laziali e con quello del Comune di Roma e degli altri Comuni della Provincia nonché con i Difensori Civici della rete nazionale della Difesa Civica.

2. L'istanza presentata dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1, ad uno qualsiasi dei Difensori Civici istituiti nel territorio della Regione Lazio, viene da questi inoltrata d'Ufficio al Difensore Civico competente, informandone il ricorrente.

CAPO IV
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16
Ufficio del Difensore Civico

1. L'Ufficio del Difensore Civico, cui è preposto un Dirigente, con il gradimento del Difensore Civico, ha sede nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Provinciale e deve disporre dei mezzi tecnici necessari per l'esercizio efficace delle funzioni del Difensore Civico.

2. All'Ufficio del Difensore Civico è assegnato, su indicazione del Difensore Civico, personale idoneo in numero e qualifiche adeguate e commisurate alle sue competenze ed esigenze. Tale personale è posto alle dipendenze del Dirigente responsabile dell'Ufficio.

3. L'Ufficio è alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

4. In seguito all'istituzione dei Circondari, l'Ufficio del Difensore Civico può essere articolato in uffici circondariali.

5. Alle spese di funzionamento dell'Ufficio si provvede con apposito capitolo del bilancio della Provincia.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Provinciali, ai Membri della Giunta, ai Dirigenti ed ai Funzionari degli uffici e servizi della Provincia, ai Comuni ed alle Comunità Montane della Provincia, alle Istituzioni, Aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, agli Organismi rappresentativi delle categorie economiche e sociali e del volontariato e chiunque ne faccia richiesta.

Art. 18 Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge, dello Statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno di pubblicazione, in seguito all'esercizio del controllo da parte del Comitato Regionale di controllo. Il regolamento resta affisso per 15 giorni consecutivi nell'albo della Provincia.

3. Dell'avvenuta nomina del Difensore Civico è data notizia con indicazione sintetica dei poteri ad esso conferiti dal presente regolamento, con la pubblicazione di apposito estratto su tre quotidiani, di cui almeno due a diffusione nazionale.

4. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 242 del 28/2/97 e n. 336 del 2/4/98.